



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TRENTO
SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO

composta dai Magistrati:

- 1) dott.ssa Ulrike Segna PRESIDENTE
- 2) dott. Manfred Klammer CONSIGLIERE EST.
- 3) dott.ssa Isabella Martin CONSIGLIERE

a seguito dell'appello interposto dal difensore dell'imputato;

- udita la relazione della causa fatta **alla pubblica udienza** in data **12.01.2017** dal cons. dott. Manfred Klammer;

- intesi il P.G., dott.ssa Alessandra Burei, ed il difensore d'ufficio (già in 1° grado), l'avv. Alessandro Tonon di Bolzano (BZ);

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro

_____ nato il 02.05.1992 a Deraa (Siria), alias ID
_____, nato l'11.12.1992 in Egitto, in
Italia s.f.d., elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Alessandro Tonon
di Bolzano (BZ),

libero - assente

IMPUTATO

del delitto di cui all'art. 495 commi 1 e 2 C.P., per avere, in occasione della redazione dei cartellini fotodattiloscopici qui di seguito specificati:

- di data 16.07.2014, da parte di personale del Commissariato di P.S. del Brennero, dove dichiarava di chiamarsi _____ (Siria);
- di data 15.07.2010, da parte del personale della Questura di Agrigento, dove dichiarava di chiamarsi _____ in Egitto;

dichiarato falsamente, in almeno una occasione, le proprie generalità a dei pubblici ufficiali in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico.

Brennero (BZ), il 16.07.2014

N. 4/17 Sent.

N. 64/16 R. G.

N.Not. Reato 5030/14

Data della sentenza
12.01.2017

Depositata in cancelleria
il

23.01.2017

Il Cancelliere

**Il Cancelliere/Der Kanzleibeamte
Dr. Laura Dal Bianco**

Notifica estratto contumaciale

Avviso deposito sentenza

Irrevocabile il

Ricorso per Cassazione

Trasmessi atti alla Cassazione
il

Redatta scheda il

Redatta parcella il

N. Mod. 3/SG

Trasmesso estratto sentenza ai
sensi dell'art.
il

Restituiti atti al Tribunale
il

APPELLANTE

il difensore dell'imputato avverso la sentenza n. 171/16 di data 02.02.16 del Tribunale di Bolzano (in composizione monocratica) che
dichiarava
l'imputato colpevole del reato ad esso contestato e lo
condannava
alla pena di anni uno di reclusione. Pena sospesa;
poneva
le spese del procedimento a carico dell'imputato.

In esito all'odierna udienza le parti hanno concluso come segue:

Il P.G.: chiede il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La difesa: si richiama ai motivi d'appello.

La Corte osserva:

IN FATTO ED IN DIRITTO

È stato condannato per il delitto di cui all'art. 495 co. 1 e 2 C.P. commesso alternativamente il 16.7.2014 oppure il 15.7.10.

Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore d'ufficio dell'imputato chiedendo dichiararsi la nullità della sentenza di primo grado ex artt. 178 lett. c) e 179 C.P.P. giacché non vi sarebbe alcuna prova che l'imputato fosse concretamente a conoscenza del procedimento penale che lo riguardava.

L'appello è fondato. Dagli atti emerge che il sedicente Elmehrikh Elmel era stato rintracciato dalle autorità austriache sprovvisto di documenti e consegnato alle autorità italiane (Polizia di Stato del Brennero) che lo hanno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e gli hanno fatto sottoscrivere un "verbale di elezione – dichiarazione di domicilio per le notificazioni ...". In tale verbale si dà atto che il sedicente Elmehrikh Elmel, nato il 2.7.1988 a Ismailia alias M. Elmel H. Elmel in Egitto, invitato a dichiarare il proprio domicilio in Italia ed avvertito che in difetto le successive notificazioni saranno eseguite mediante consegna di copia al difensore, testualmente ha dichiarato "Eleggo domicilio presso il difensore d'ufficio che mi verrà assegnato", invitato a nominare un difensore di fiducia ed avvertito che in difetto gli verrà nominato il difensore d'ufficio "di turno" avrebbe testualmente dichiarato "Mi avvalgo della nomina di un difensore d'ufficio" e che infine tale difensore d'ufficio era stato individuato nella persona di "... Tonon Alessandro con studio legale in Bolzano – Corso Italia n. 30/A, Tel. 0471 /273213 – Telefax 0471 /408064". Il sedicente straniero è stato quindi rilasciato. Non vi è prova che gli sia stata rilasciata copia del verbale.

Le notifiche sono state poi eseguite mediante consegna al suddetto difensore d'ufficio.

Ciò stante osserva la Corte che non vi è la prova che l'appellante abbia avuto effettivamente conoscenza del procedimento penale che era stato instaurato e che si stava svolgendo a suo carico per violazione dell'art. 495 C.P. Ed invero nessun elemento fattuale acquisito al processo consente di ritenere che vi sia stato un effettivo contatto (o la possibilità di un effettivo contatto) tra lo straniero ed il difensore d'ufficio successivamente individuato sulla base dell'elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Ne deriva, ex art. 604 co. 4 C.P.P., la nullità della sentenza e la restituzione degli atti per l'eventuale ulteriore corso.

P.Q.M.

la Corte d'Appello,
visto l'art. 604 C.P.P.,
in riforma dell'impugnata sentenza,

dichiara


la nullità della sentenza di 1° grado;

ordina


la restituzione degli atti al P.M. per l'eventuale ulteriore corso.

Bolzano, li 12 gennaio 2017

IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Manfred Klammer)



IL PRESIDENTE
(dott.ssa Ulrike Segna)



Corrisposte per diritti

€ 1.44... in marche

per n. ¹ ~~comp.~~ *semplice*



